

Prot. **116113**/SVSA

li, 11.11.2022

Dipartimento di Prevenzione

Servizio Sanità Animale

Sede di Vicenza – Via Camisano n° 69 – 36100 Vicenza (VI)

Direttore: Dott. Enrico La Greca

Oggetto: **trasmissione dispositivo dirigenziale di istituzione di zona di sorveglianza a seguito di focolaio di I.A.**

Spett.li
REGIONE VENETO
Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria
pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

AL SERVIZIO VETERINARIO
DELL'AZIENDA ULSS 6 EUGANEA
pec: protocollo.aulss6@pecveneto.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Noventa Vic.na
pec: comunenoventavicentina@cert.legalmail.it

Rappresentanti di Filiera Avicola
UNAITALIA: unaitalia@legalmail.com
ASSOAVI: assoaviuovascarl@pec.it
AVA: associazionevenetaavicoltori@pec.it
COLDIRETTI VI veneto@pec.coldiretti.it
CIA VI: vicenza@ciavicenza.it
CONFAGRICOLTURA VI: info@confagricolturavicenza.it

e p.c. Al Ministero della Salute
DGSAFV – Ufficio III
pec: dgsa@postacert.sanita.it

All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - SCS4
Centro di Referenza Nazionale per I.A. e Malattia di Newcastle
pec: izsvenezie@legalmail.it

Ai Servizi Veterinari delle Az. Aulss della Regione Veneto
[loro indirizzi pec](#)

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI
NOVENTA VICENTINA (VI)
pec: tvi30453@pec.carabinieri.it

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI SANITA' ANIMALE

VISTA la nota dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle del 7.11.2022, con la quale viene comunicata una positività per virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1 in tamponi oro-faringei prelevati da una carcassa di oca domestica detenuta presso l'allevamento di tipo familiare rurale multispecie, senza codice aziendale, detentore Signor A.G. sito in Este (PD);

VISTO il provvedimento prot. n. **0180411/2022 del 9.11.2022** dell'Aulss 6 Euganea con il quale viene disposta la conferma di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Comune di Este e conseguente sequestro abbattimento e distruzione dell'intero effettivo dell'allevamento familiare rurale multispecie risultato infetto avente una consistenza inferiore a 50 capi di volatili;

VISTO il provvedimento prot. n. **0180773/2022 del 9.11.2022** dell'Aulss 6 Euganea con il quale sono state impartite ulteriori misure di restrizione a seguito dell'insorgenza di un focolaio di Influenza Aviaria in Comune di Este (PD);

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

VISTA l'OPGR n. 91 del 21 ottobre 2022 "Influenza Aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Istituzione di una zona di ulteriore restrizione (ZUR) nei territori delle province di Verona, Vicenza e Padova";

VISTA l'OPGR n. 92 del 5 novembre 2022 "Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Proroga del divieto di accasamento di tacchini da carne nella Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) di cui alla OPGR n. 91 del 21 ottobre 2022;

SENTITA l'Unità di Crisi Regionale in merito alla gestione del focolaio in oggetto e alle conseguenti misure sanitarie da applicare nell'azienda coinvolta e nei territori soggetti a restrizione, in conformità alla normativa comunitaria vigente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento 2020/687, l'autorità competente può concedere deroghe alle disposizioni relative alle misure da applicare alle zone di restrizione per i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel caso in cui il focolaio insorga in uno stabilimento che detiene fino a 50 volatili;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 136 del 5 agosto 2002, l'autorità competente per la concessione delle deroghe di cui al citato art. 23 del Regolamento UE 2020/687 è la Regione Veneto;

PRESO ATTO che a seguito della riunione dell'Unità di Crisi Regionale del 9.11.2022 la Regione del Veneto, sentito il parere del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria, ha ritenuto di applicare la succitata deroga prevista dall'art. 23 del Regolamento UE 2020/687 relativamente alle misure restrittive da applicarsi a seguito dell'insorgenza di un focolaio di IA in uno stabilimento che detiene fino a 50 volatili come nel caso di specie;

PRESO ATTO di quanto discusso nella riunione dell'Unità di Crisi Regionale del 11.11.2022 la Regione del Veneto;

CONSIDERATO che il Comune di Este (PD), sede del focolaio in oggetto, interessante un allevamento la cui consistenza è inferiore a 50 capi, è compreso nelle Zone di Ulteriore Restrizione (ZUR) di cui alla Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 91 del 21 ottobre 2022 motivo per cui le misure restrittive ivi contenute sono estensibili alle istituende Zone di Protezione e Sorveglianza;

DISPONE L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza con un raggio di **10 Km** dall'allevamento sede di focolaio, senza codice aziendale - **identificativo backyard_Este_0001** nel Comune di Este (PD). La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti avicoli in **mappa** ed elencati nell'**Allegato**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

MISURE DA APPLICARSI NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLE ZONE DI RESTRIZIONE

(ZONA DI SORVEGLIANZA)

Nella zona di sorveglianza di competenza dell'Azienda AUSS 8 Berica di cui all'**Allegato** al presente provvedimento si applicano le misure previste per la ZUR dall'OPGR n. 91 del 21 ottobre 2022, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Eventuali ulteriori monitoraggi negli allevamenti che ricadono nella zona di restrizione saranno concordati con la Regione, il CREV ed il CRNIA.

Inoltre gli operatori assicurano che:

1. Gli animali delle specie sensibili all'influenza aviaria siano tenuti separati dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
2. Venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria
5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

Sono fatte salve le ulteriori misure di prevenzione e controllo dei virus influenzali aviari di cui ai provvedimenti regionali e nazionali vigenti.

Tutte le misure del presente dispositivo, sono immediatamente applicabili e restano in vigore per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta.

I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento.

I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica.

Il Direttore SVSA*
Dott. Enrico La Greca

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

ALLEGATO

La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

<u>COD. AZ.</u>	<u>COMUNE</u>
074VI601	NOVENTA VIC.NA
074VI603	NOVENTA VIC.NA
074VI604	NOVENTA VIC.NA